NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO

Art. 29 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)

Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonche' le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione ne' ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai princpi di liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terra' conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese facenti parte dell'Unione operanti in ambito locale, relative alla disponibilita' di bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione ed un' adeguata pluralita' di emittenti in conformita' della disciplina del settore.

Versione in vigore dal 17 dicembre 1988, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
Estremi	Legge 22 novembre 1988, n. 516
Partizione	Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-l-unione-1988/allegato-intesa-fra-repubblica-italiana-e-unione-italiana-de-art-29

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it